

FAQ (aggiornate al 07/07/2011)

MISURA 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” - DGR n. 677/2011

FAQ n.1

D. E' possibile in un bosco dove non c'è la necessità di eseguire un diradamento, prevedere come intervento di miglioramento una semplice pulizia del sottobosco (decespugliamento con eliminazione di rovi, biancospini, ecc.)?

R. NO - Il bando prevede interventi che mirano alla valorizzazione economica del bosco atti a migliorare la produttività del bosco. La sola e semplice pulizia del sottobosco, non accompagnata da idonei interventi colturali, non è prevista nelle tipologie di intervento previste nell'Azione B.

FAQ n.2

D. Nella trasformazione di popolamenti artificiali con superfici anche superiori a 100 ettari è possibile il taglio raso e conseguentemente la semina di specie autoctone?

R. L'art. 8 del bando definisce le tipologie di investimenti ammissibili, il punto 6 dell'Azione B prevede interventi di trasformazione di popolamenti artificiali, mediante tagli straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali, ad esempio, rimboschimenti di conifere, per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Al riguardo, occorre precisare che tutti gli interventi vanno realizzati nel rispetto delle norme per il taglio dei boschi (D.G.R. n. 956 del 20.04.2000 “*modifiche da apportare al regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi*” di cui alla D.G.R. 1734/99 e alla D.G.R. 2827/99), e precisamente l'art. 9 il quale prevede tagli intercalari a carico di piante soprannumerarie, dominate, deperienti, danneggiate per una percentuale massima di fusti pari al 50% del totale, in modo che le chiome restino a contatto tra loro o quasi. A tale regolamento, redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 42 del 10.11. 1998 “Norme in materia forestale” bisogna attenersi per il taglio di tutti i complessi boscati privi di Piani di Assestamento Forestale.

FAQ n.3

D. Nei criteri di selezione si possono specificare nel dettaglio quali sono gli interventi funzionali all'accrescimento dell'utilizzazione delle biomasse forestali a fini energetici?

R. Tali tipologie di interventi prevedono attività che possono essere applicate solo su impianti di colture arboree a rapido accrescimento, già esistenti e specificatamente destinate alla produzione di biomassa per fini energetici.

FAQ n.4

D. Al comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, che recita *“ai fini dell'accesso al sostegno concesso dalla Misura 122, la superficie di intervento, ascrivibile alle tipologie “foresta” ovvero “zona boschiva” come definite all'art. 5 del presente bando, non deve essere inferiore a 5 ettari, se isolata, ovvero non inferiore a 0,5 ha se in contiguità con altre superfici boscate, per un'estensione totale di non meno di 5 ha .*

Più specificatamente si chiede se è possibile inoltrare richiesta di accesso al sostegno per una superficie boscata di circa 4 ha, visto che la stessa è contigua con altre superfici boscate e che l'estensione totale, derivante dalla somma tra la superficie di proprietà e quelle contigue, è di gran lunga maggiore di 5 ettari?

R. L'art.6 del bando, ai fini dell'accesso al sostegno, prevede che la superficie minima di investimento non sia inferiore a 5 ettari. Se tale superficie boschiva è costituita da un corpo unico isolato, essa deve essere almeno 5 ettari, se invece è in contiguità con altra superficie boscata, la superficie minima deve essere minimo di 0,5 ettari per una superficie complessiva di almeno 5 ettari; in ogni caso il totale delle superfici di investimento deve essere almeno di 5 ettari.

FAQ n.5

D. Nel caso in cui superfici boscate di conifere, interessati da finanziamenti pubblici in regime di occupazione temporanea delle superfici, possono accedere al bando per interventi di trasformazione di popolamenti artificiali?

R. Il bando definisce all'art. 6 il legittimo possesso della foresta o zona boschiva (*dimostrabile mediante titolo di proprietà, ovvero di condurre l'area con contratto di fitto o comodato, in ogni caso di tipo bilaterale e regolarmente registrato, ovvero, per l'eventuale conduzione di foreste o zone boschive pubbliche con documentazione equipollente*), tuttavia, nel caso in cui siano stati realizzati imboschimenti, mediante finanziamenti pubblici, in regime di occupazione temporanea delle superfici interessate, in aggiunta al titolo di possesso previsto dal bando è indispensabile presentare, la documentazione attestante l'avvenuta riconsegna del bosco, oltre che il Piano di Coltura e Conservazione.